

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE, DURATA 60 (SESSANTA) MESI CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 06.02.2020.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Mira ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire al Comune di Mira, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.

Saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, verifica della loro adeguatezza, e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) gestione del programma assicurativo e aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all'Ente, ai suoi amministratori, dirigenti e/o funzionari;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) assistenza e consulenza nella redazione dei Capitolati Speciali d'Appalto relativi alla gara per le nuove coperture assicurative previste, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Mira, con la massima tempestività e comunque con tempistica compatibile con l'attività dell'Ente. Inoltre, su richiesta dell'Ente, prestare assistenza e consulenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa, e relativa assistenza, dei contratti assicurativi in corso e di quelli che verranno stipulati, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) assistenza nella gestione di tutti i sinistri attivi e passivi, anche quelli pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e non ancora chiusi a tale data;
- h) gestione dei sinistri dell'Ente, mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di apertura, gestione e definizione delle pratiche;
- i) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze/necessità del Comune di Mira e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- j) ogni altra assistenza e consulenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi;
- k) formazione ed aggiornamento del personale dell'Ente in materia assicurativa da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica, con particolare riferimento al supporto formativo e all'aggiornamento del personale incaricato della gestione dei contratti assicurativi;
- l) resa di pareri, assistenza e consulenza ad ogni ufficio o servizio dell'Ente su questioni inerenti o attinenti la materia assicurativa;

m) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi gli elementi principali del programma assicurativo e le attività da attuare a breve e medio termine.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO.

La durata dell'appalto è pari a 60 (sessanta) mesi, con decorrenza presumibilmente dal 06.02.2020. E' ammessa l'esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta appaltatrice una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

E' escluso il rinnovo.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il broker, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'amministrazione stessa, trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Mira alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.

Poiché, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto (kasko km, libro matricola, kasko mezzi amministrazione) e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

I premi che il Comune di Mira ha in essere sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):

Polizza	Importo imponibile	Scadenza
R.C. GENERALE	€ 121.882,20	31.01.2021
KASKO KM	€ 1.135,00	31.01.2020
INFORTUNI CUMULATIVA	€ 4.153,09	31.01.2020
R.C. PATRIMONIALE	€ 4.842,54	31.01.2020
TUTELA GIUDIZIARIA	€ 9.896,91	31.05.2020
LIBRO MATRICOLA	€ 7.813,36	31.01.2020
ALL RISK PATRIMONIO	€ 4.127,00	31.01.2020
ALL RISK PATRIMONIO	€ 25.811,45	31.01.2020
KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE	€ 2.282,57	31.01.2020
<i>Totale</i>	<i>€ 181.944,12</i>	

Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell'appalto viene quantificato presuntivamente in € 96.980,78. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 5% sulla polizza RC Auto (kasko km, libro matricola, kasko mezzi amministrazione) e del 10% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell'incarico, pari a 60 mesi) e 6 mesi dell'eventuale proroga tecnica.

Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Mira nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.

ART. 4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Comune di Mira al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nell'impossibilità di effettuare il pagamento al broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle compagnie assicuratrici a semplice richiesta dell'Ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative.

Il pagamento al broker avrà valore liberatorio per il Comune di Mira. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

Il broker si impegna a trasmettere al Comune di Mira le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle compagnie assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine dovrà comunicare al Comune di Mira per le transazioni derivanti dal contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune di Mira avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Stazione Appaltante l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui ai commi precedenti, il Comune di Mira autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI.

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione del Comune di Mira ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Mira;
- g) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla Comune di Mira;
- i) il Broker si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Il Comune di Mira si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Mira, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun Capitolato Speciale d'Appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- d) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 8 – REFERENTE DEL BROKER.

Il broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il Comune di Mira e le relative competenze. All'interno di detto team il broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente appalto.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede del Comune di Mira, anche secondo programmate cadenze o su richiesta del Comune stesso.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante.

Il broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Mira competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente appalto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli obblighi assunti la ditta incaricata dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA.

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di RC Professionale così come previsto dalla normativa vigente, e comunicare eventuali successive variazioni.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 3.000.000,00.

ART. 12 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI.

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del broker, comporterà l'applicazione di una penale che verrà determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti, salvo il maggior danno subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d'addebito a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l'Ente medesimo al risarcimento del danno. L'applicazione della penale non esonera il broker dall'adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce al Comune di Mira di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

E' inoltre facoltà del Comune di Mira risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave

inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009 e s.m.i.;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici;
- e) di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) cessione del contratto non autorizzata;

k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;

l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;

m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;

n) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 19 in materia di codice di comportamento;

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune di Mira dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune di Mira avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso e fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART 14 – RECESSO.

È facoltà del Comune di Mira recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al broker mediante PEC.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Mira potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso, il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' ammesso il subappalto del servizio, nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi l'ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 16 – CONTRATTO.

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, saranno a carico del broker.

ART. 17 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO.

Il contratto stipulato in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

ART. 18 - TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE.

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del

Comune di Mira, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Mira.

ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionali dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n 163 del 01.10.2019.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopra indicato e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "*Protocollo di legalità*", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998

ART. 21 – CONTROVERSIE.

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – NORMATIVA APPLICABILE – RINVIO.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato D. Lgs. Si richiamano, inoltre, le norme del Codice Civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

ART. 23 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e non viene svolto nei locali del Comune di Mira.

ART. 24 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del medesimo Decreto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la Stazione Appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

La partecipazione alla gara costituirà implicita accettazione della remunerabilità di dette provvigioni.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

<i>OFFERTA</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione sulla base dei criteri e sub-criteri e dei relativi punteggi attribuibili successivamente indicati.

Gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, di seguito elencati, valutati sulla base di una relazione redatta in massimo 12 facciate formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola e margini destro, sinistro, inferiore e superiore cm. 2 e strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai sub criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di facciate ammesse:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	Modalità di esecuzione del servizio di brokeraggio	1.1	Proposte e criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi. Sarà oggetto di valutazione la concreta adottabilità delle proposte, la loro innovatività ed economicità. Modalità tecniche ed operative proposte per la ricognizione e valutazione del fabbisogno assicurativo dell'Ente.	15 punti
		1.2	Modalità operative per l'espletamento delle gara per la scelta dei nuovi prestatori assicurativi. Saranno oggetto di valutazione le modalità tecniche ed operative proposte al fine di predisporre i Capitolati Speciali d'Appalto per il servizio di copertura assicurativa.	15 punti
		1.3	Attività di consulenza ed assistenza agli uffici/ servizi in corso di contratto. Sarà oggetto di valutazione il contenuto dell'attività di consulenza ed assistenza agli uffici/ servizi, con particolare riferimento alle modalità ed ai tempi di risposta garantiti alle richieste dell'ufficio assicurazioni dell'Ente.	15 punti
2	Modalità di gestione dei sinistri	2.1	Metodologia proposta per la gestione dei sinistri (attivi e passivi). Sarà oggetto di valutazione la metodologia di	20 punti

			lavoro proposta al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri, con particolare riferimento al work flow e alle tempistiche.	
		2.2	Piattaforma informatica per la gestione dei sinistri. Sarà oggetto di valutazione la facilità di utilizzo degli strumenti informatici eventualmente proposti e le potenzialità per la trasmissione delle denunce, degli atti e delle attività di monitoraggio . In questo caso <i>dovrà essere fornita copia dimostrativa del software da allegare all'offerta tecnica o, in alternativa, l'indicazione delle modalità di accesso tramite password temporanea a detto programma informatico via web, anche in ambiente di test.</i>	15 punti
3	Formazione e organizzazione	3.1	Progetti formativi dedicati al personale che si occupa dei servizi assicurativi. Sarà oggetto di valutazione la proposta formativa, offerta a titolo gratuito, redatta predisponendo un piano di formazione riportante le ore di formazione, la periodicità, gli argomenti trattati, le qualifiche dei formatori, le sedi di svolgimento degli incontri (presso la sede dell'Ente, presso la sede del concorrente, presso altre sedi indicandone le località presuntive, ecc.) e le modalità organizzative (seminari, attività di formazione esclusiva, video formazione, abbonamenti gratuiti a siti specializzati, ecc.).	10 punti
		3.2	Assetto organizzativo del team di interfaccia del concorrente con l'Ente (art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto). Sarà oggetto di valutazione la struttura del gruppo di lavoro dedicato all'erogazione del servizio di cui trattasi. Dovranno essere indicati (anche attraverso appositi curricula): a) il referente unico del servizio; b) la composizione del team di interfaccia con indicazioni delle rispettive mansioni; c) le qualifiche ed esperienze dei membri del team.	10 punti
	Totale punteggio			100 punti

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare per tutti i sub-criteri sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'Ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti.	0,20
SUFFICIENTE	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'Ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	0,40
BUONO	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'Ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,60
OTTIMO	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'Ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.	0,80
ECCELLENTE	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'Ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.	1,00

La Commissione giudicatrice quindi calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

Poiché l'appalto viene aggiudicato a prezzo fisso ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'offerta economica - che è già stata predisposta dalla Stazione Appaltante in ragione di una provvigione sui premi assicurativi intermediati del 5% per la polizza RC Auto (kasko km, libro matricola, kasko mezzi amministrazione) e del 10% per le altre polizze - non viene attribuito alcun punteggio.

Metodo per il calcolo dei punteggi.

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente medio sub-criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente medio sub-criterio di valutazione b, del concorrente i;*

C_{ni} = *coefficiente medio sub-criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso sub-criterio di valutazione a;*

P_b = *peso sub-criterio di valutazione b;*

P_n = *peso sub-criterio di valutazione n.*

N.B. 1. Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

N.B. 2. In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

ART. 25 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Appaltatore dovrà trattare i dati personali degli utenti strettamente necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 assumendo la titolarità del trattamento dei dati personali.

ART. 26 – NORMATIVA APPLICABILE – RINVIO A NORME DI DIRITTO.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato D. Lgs. e le leggi e i regolamenti in vigore. Si richiamano, inoltre, le norme del Codice Civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

***Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Settore 1
dott.ssa Anna Sutto
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)***